ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

24 marzo 2015 (*) (1)

«Procedimento sommario – Appalti pubblici di lavori – Gara d'appalto – Costruzione e manutenzione di un impianto di trigenerazione – Rigetto dell'offerta di un offerente e aggiudicazione dell'appalto a un altro offerente – Domanda di sospensione dell'esecuzione – Fumus boni iuris – Insussistenza dell'urgenza»

Nella causa T-383/14 R,

Europower SpA, con sede in Milano (Italia), rappresentata da G. Cocco e L. Salomoni, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da L. Cappelletti, L. Di Paolo e F. Moro, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

CPL Concordia Soc. coop., con sede in Concordia Sulla Secchia (Italia), rappresentata da A. Penta, avvocato,

interveniente.

avente ad oggetto una domanda di sospensione dell'esecuzione, in sostanza, della decisione del 3 aprile 2014 con cui la Commissione ha respinto l'offerta presentata dall'Europower nell'ambito della gara di appalto JRC IPR 2013 C04 0031 OC, avente ad oggetto la costruzione di un impianto di trigenerazione a turbogas nel sito di Ispra (Italia) del suo Centro comune di ricerca (CCR) e la relativa manutenzione (GU 2013/S 137–237146), ed ha aggiudicato l'appalto alla CPL Concordia e, per l'effetto, di ogni altro atto successivo,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

ha emesso la seguente

Ordinanza

Fatti

Il 17 luglio 2013, la Commissione europea ha pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* un bando di gara secondo la procedura aperta con il riferimento JRC IPR 2013 C04 0031 OC, avente ad oggetto la costruzione di un impianto di trigenerazione a turbogas nel sito di Ispra (Italia) del suo Centro comune di ricerca (CCR) e la relativa manutenzione. Il termine per la ricezione delle offerte e la data di apertura delle offerte, a seguito di un corrigendum pubblicato nella Gazzetta ufficiale, sono stati fissati,

- rispettivamente, al 15 e al 21 novembre 2013. Il documento, intitolato «Allegato amministrativo», riportato nell'invito a presentare un'offerta precisava che l'aggiudicazione dell'appalto si sarebbe fondata sull'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata sulla base del suo costo totale e della sua qualità tecnica, che un punteggio di massimo 80 punti avrebbe potuto essere attribuito al costo totale dell'offerta e che un punteggio di massimo 20 punti avrebbe potuto essere attribuito alla qualità tecnica dell'opera.
- Il 21 novembre 2013, la commissione di apertura ha proceduto all'apertura delle offerte. Dopo la verifica della loro conformità, le offerte sono state valutate dal comitato designato a tal fine, che ha consegnato il suo rapporto il 21 marzo 2014.
- 3 Con lettera del 3 aprile 2014, la Commissione ha informato la ricorrente, Europower SpA, che la valutazione della sua offerta non aveva avuto esito positivo, in quanto il punteggio finale ad essa attribuito era inferiore a quello ottenuto dall'offerta presentata dall'interveniente, CPL Concordia Soc. coop.
- 4 Con lettera del 7 aprile 2014, la ricorrente ha presentato una domanda di accesso ai seguenti documenti: la decisione di aggiudicazione dell'appalto in questione, i verbali di valutazione, l'offerta dell'aggiudicataria, le caratteristiche ed i vantaggi caratterizzanti l'offerta dell'aggiudicataria e il contratto stipulato o in corso di stipulazione con l'aggiudicataria.
- 5 Con lettera dell'11 aprile 2014, la Commissione ha ricordato che l'appalto era stato aggiudicato all'interveniente e ha fornito l'indicazione delle caratteristiche dell'offerta dell'aggiudicatario e dei punteggi ottenuti da tale offerta.
- Il 15 aprile 2014, la ricorrente ha presentato una domanda volta, tra l'altro, ad ottenere copia della documentazione oggetto della domanda di accesso del 7 aprile 2014 e ha spiegato che presentava una domanda confermativa della propria domanda di accesso ai documenti.
- Il 17 aprile 2014, la Commissione ha risposto alla ricorrente, ricordando che nessuna ulteriore informazione avrebbe potuto esserle trasmessa in pendenza della procedura di aggiudicazione dell'appalto e che l'accesso ai documenti di gara avrebbe potuto esserle concesso solo dopo la conclusione della procedura, realizzatasi con la firma del contratto con l'operatore selezionato.

Procedimento e conclusioni delle parti

- Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria il 30 maggio 2014, la ricorrente ha proposto un ricorso volto, in sostanza, da un lato, all'annullamento della decisione del 3 aprile 2014 mediante la quale la Commissione ha respinto l'offerta da essa presentata nell'ambito della gara di appalto JRC IPR 2013 C04 0031 OC, avente ad oggetto la costruzione di un impianto di trigenerazione a turbogas nel sito di Ispra (Italia) del suo Centro comune di ricerca (CCR) e la relativa manutenzione (GU 2013/S 137–237146), della decisione mediante la quale la Commissione ha aggiudicato l'appalto all'interveniente nonché di ogni altro atto connesso, preordinato o conseguente, ivi inclusa l'eventuale decisione di approvazione del contratto ed il contratto stesso nonché della decisione della Commissione di diniego di accesso ai documenti di gara e, dall'altro, alla condanna della Commissione al risarcimento del danno subito.
- 9 Con separato atto, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 luglio 2014, la ricorrente ha proposto la presente domanda di provvedimenti provvisori, in cui chiede,

sostanzialmente, che il presidente del Tribunale voglia:

- ordinare la sospensione dell'esecuzione della decisione di respingere l'offerta della ricorrente, della decisione di aggiudicazione dell'appalto all'interveniente e, per l'effetto, di tutte le decisioni successive;
- adottare ogni determinazione utile ad assicurare la tutela cautelare richiesta.
- Nelle proprie osservazioni sulla domanda di provvedimenti provvisori, depositate presso la cancelleria del Tribunale il 7 agosto 2014, la Commissione chiede, in sostanza, che il presidente del Tribunale voglia:
 - respingere la domanda di provvedimenti provvisori in quanto irricevibile;
 - in ogni caso, respingere la domanda di provvedimenti provvisori in quanto infondata;
 - riservare le spese.
- 11 Con ordinanza del 9 settembre 2014, il presidente del Tribunale ha autorizzato l'intervento nella presente causa a sostegno delle conclusioni della Commissione. L'interveniente ha depositato le proprie osservazioni il 23 settembre 2014 e le altre parti hanno depositato le rispettive osservazioni su queste ultime il 1° ottobre 2014, per quanto riguarda la Commissione, e il 3 ottobre 2014, per quanto riguarda la ricorrente.

In diritto

Considerazioni generali

- Dal combinato disposto degli articoli 278 TFUE e 279 TFUE, da una parte, e dell'articolo 256, paragrafo 1, TFUE, dall'altra, risulta che il giudice dei procedimenti sommari, qualora reputi che le circostanze lo richiedano, può ordinare la sospensione dell'esecuzione di un atto impugnato dinanzi al Tribunale o disporre i provvedimenti provvisori necessari.
- Inoltre, l'articolo 104, paragrafo 2, del regolamento di procedura dispone che le domande di provvedimenti provvisori debbano precisare l'oggetto della causa, i motivi di urgenza nonché gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l'adozione del provvedimento provvisorio richiesto. Pertanto, la sospensione dell'esecuzione e gli altri provvedimenti provvisori possono essere accordati dal giudice dei procedimenti sommari se è comprovato che la loro concessione è giustificata prima facie da argomenti di fatto e di diritto (fumus boni iuris) e che gli stessi sono urgenti in quanto occorre, per evitare un danno grave ed irreparabile agli interessi del richiedente, che siano adottati e producano i loro effetti già prima della decisione nel procedimento principale. Questi presupposti sono cumulativi, di modo che le domande di provvedimenti provvisori devono essere respinte qualora manchi uno dei suddetti presupposti [ordinanza del 14 ottobre 1996, SCK e FNK/Commissione, C-268/96 P(R), Racc., EU:C:1996:381, punto 30].
- Nell'ambito di siffatta valutazione globale, il giudice del procedimento sommario dispone di un ampio potere discrezionale ed è libero di stabilire, considerate le particolarità del caso di specie, il modo in cui verranno accertate le varie condizioni nonché l'ordine in cui condurre tale esame, posto che nessuna disposizione di diritto gli impone uno schema di analisi predeterminato per valutare la necessità di statuire in via provvisoria [ordinanze del 19 luglio 1995, Commissione/Atlantic Container Line e a., C-149/95 P(R), Racc.,

- EU:C:1995:257, punto 23, e del 3 aprile 2007, Vischim/Commissione, C-459/06 P(R), EU:C:2007:209, punto 25].
- Nel caso di specie, alla luce del particolare ruolo dei procedimenti sommari nelle cause riguardanti appalti pubblici e del contesto normativo istituito dal legislatore dell'Unione europea in materia di procedimenti di aggiudicazione di appalti pubblici svolti dalle amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri [v. ordinanza del 4 dicembre 2014, Vanbreda Risk & Benefits/Commissione, T-199/14 R, Racc. (Per estratto), EU:T:2014:1024, punti da 16 a 20 e da 157 a 162 nonché la giurisprudenza ivi citata], occorre esaminare, innanzitutto, se la ricorrente fornisca elementi sufficienti per dimostrare la sussistenza di un fumus boni iuris.
- 16 Considerati gli elementi contenuti nel fascicolo, il giudice dei procedimenti sommari ritiene di disporre di tutti gli elementi necessari per statuire su tale questione, nonché sull'urgenza, senza che si debbano preliminarmente intendere le osservazioni orali delle parti.

Sul fumus boni iuris

- Per quanto riguarda il presupposto relativo all'esistenza di un fumus boni iuris, si deve 17 ricordare che esso è soddisfatto qualora sussista, nella fase del procedimento sommario, una controversia giuridica importante la cui soluzione non si impone immediatamente, sicché, prima facie, il ricorso non sia privo di serio fondamento (v., in tal senso, ordinanze del 13 giugno 1989, Publishers Association/Commissione, 56/89 R, Racc., EU:C:1989:238, punto 31, e dell'8 maggio 2003, Commissione/Artegodan e a., C-39/03 P-R, Racc., EU:C:2003:269, punto 40). Infatti, poiché la finalità del procedimento sommario consiste nel garantire la piena efficacia della futura decisione nel merito, al fine di evitare una lacuna nella tutela giuridica fornita dai giudici dell'Unione, il giudice del procedimento sommario deve limitarsi a valutare «prima facie» la fondatezza dei motivi dedotti nell'ambito della controversia sul merito al fine di stabilire se esista una probabilità di successo del ricorso sufficientemente elevata [ordinanze del 19 dicembre 2013, Commissione/Germania, C-426/13 P(R), Racc., EU:C:2013:848, punto 41. dell'8 aprile 2014, Commissione/ANKO, C-78/14 P-R, Racc., EU:C:2014:239, punto 15].
- Nella fattispecie, la ricorrente deduce cinque motivi a sostegno della domanda di sospensione dell'esecuzione. Con il primo, essa afferma, in sostanza, che l'aggiudicataria non presentava i requisiti tecnici richiesti dai documenti di gara, in quanto non poteva avvalersi delle capacità di altri soggetti per soddisfare tali requisiti. Con il secondo, essa deduce, in sostanza, che il punteggio attribuito all'offerta dell'aggiudicataria per quanto riguarda il rendimento elettrico garantito da quest'ultima dichiarato sarebbe illegittimo. Con il terzo, essa fa valere, in sostanza, che le operazioni compiute ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto si sono svolte nel corso di un'unica seduta, in violazione dei principi che disciplinano le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici. Con il quarto motivo, essa sostanzialmente censura la Commissione per essersi rifiutata di trasmetterle un certo numero di documenti e d'informazioni. Infine, con il quinto motivo, essa contesta essenzialmente la regolarità della composizione della commissione di apertura delle offerte e la nomina del comitato di valutazione.
- In considerazione di quanto precede, occorre esaminare, innanzitutto, i motivi secondo, terzo, quarto e quinto, e successivamente il primo motivo, al fine di stabilire se dal loro esame risulti sussistere un fumus boni iuris.

Sui motivi secondo, terzo, quarto e quinto sollevati dalla ricorrente

- Sul secondo motivo, vertente sull'illegittimità del punteggio attribuito all'offerta dell'aggiudicataria per quanto riguarda il rendimento elettrico dichiarato
- 20 La ricorrente sostiene che il punteggio attribuito all'offerta dell'aggiudicataria per quanto riguarda il rendimento elettrico dichiarato è illegittimo, dato che essa non avrebbe apportato la prova di un siffatto rendimento elettrico. A suo avviso, nessuno dei produttori di turbine necessarie per l'appalto de quo garantirebbe un rendimento elettrico pari a quello dichiarato dall'interveniente. Più in particolare, tali produttori identificherebbero un «rendimento garantito» e un «rendimento massimo possibile», e l'attribuzione di punti alle offerte potrebbe basarsi soltanto sul primo di tali valori, in quanto è determinante l'effettivo rendimento dell'impianto, e non la dichiarazione unilaterale dell'offerente. La ricorrente sostiene altresì di essere stata indebitamente penalizzata dalla valutazione compiuta dalla Commissione, in quanto essa avrebbe dichiarato il «rendimento garantito» (il più basso), mentre l'aggiudicataria avrebbe dichiarato il rendimento «auspicato o massimo possibile» (il più elevato). L'operato della Commissione costituirebbe dunque una violazione del principio di trasparenza, delle previsioni del bando di gara, dell'articolo 113 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento finanziario») e dell'articolo 149 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento n. 966/2012 (GU L 362, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento delegato»).
- A tal riguardo, in primo luogo, si deve constatare che dalla documentazione di gara non sembra risultare la distinzione, operata dalla ricorrente, tra il «rendimento garantito» e il «rendimento massimo possibile». Più in particolare, l'allegato amministrativo all'invito a presentare un'offerta (in prosieguo: l'«allegato amministrativo») stabilisce chiaramente che l'attribuzione dei punti a tal riguardo avviene sulla base del «rendimento elettrico dichiarato».
- In secondo luogo, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, dalle osservazioni della Commissione risulta, da un lato, che il produttore della turbina proposta dall'interveniente garantisce un rendimento elettrico superiore a quello che è stato dichiarato da quest'ultima e, dall'altro, che un altro offerente ha dichiarato, riguardo alla stessa turbina, un rendimento elettrico superiore a quello dichiarato dall'interveniente. Al presente stadio del procedimento, non appare necessario chiedere la produzione di documenti atti a dimostrare tali affermazioni, in quanto, come osservato al punto 21 supra, la doglianza della ricorrente si basa su una distinzione tra due nozioni di rendimento elettrico che non sembra, a prima vista, risultare dalla documentazione di gara e che, di conseguenza, non sembra debba essere presa in considerazione nella valutazione, da parte del giudice dei procedimenti sommari, della fondatezza prima facie di tale motivo.
- In terzo luogo, quando sostiene che la Commissione non può fondarsi su una dichiarazione unilaterale dell'offerente per attribuire un punteggio relativo al rendimento elettrico dichiarato, la ricorrente presuppone che un offerente possa formulare un valore ipotetico, senza alcun collegamento con le caratteristiche tecniche dell'impianto. Tuttavia, come ricordato dalla Commissione nelle sue osservazioni, non soltanto l'amministrazione aggiudicatrice verifica la fattibilità tecnica dell'offerta presentata e la possibilità di raggiungere le prestazioni dichiarate, conformemente alle disposizioni dell'allegato relativo alle specifiche tecniche (in prosieguo: le «specifiche tecniche»), ma, nel caso di specie, il comitato di valutazione ha specificamente concluso che nessun offerente aveva dichiarato prestazioni irrealistiche con riguardo alle proposte tecniche. A tal riguardo, è infondata l'obiezione della ricorrente espressa nelle sue osservazioni in merito alle osservazioni

- depositate dall'interveniente secondo cui il bando di gara non prevedeva l'assegnazione di punti sulla base di un giudizio di fattibilità da parte del comitato, ma in funzione dei dati garantiti di rendimento, che si presuppongono oggettivi e non dipendenti da una verifica. Infatti, l'attribuzione alle offerte presentate di punteggi basati sui dati tecnici figuranti nelle offerte stesse deve essere, evidentemente, subordinata a una verifica del loro carattere effettivo, circostanza confermata dal riferimento che appare al punto 3.1.2 dell'allegato amministrativo alle specifiche tecniche, il cui obiettivo è proprio quello di permettere la valutazione dell'offerta e la verifica della sua fattibilità tecnica.
- In quarto luogo, il criterio di aggiudicazione relativo al rendimento elettrico dichiarato sembra aver consentito a tutti gli offerenti di interpretarlo nello stesso modo, così che il principio di trasparenza non risulta essere stato violato nel caso di specie (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2001, SIAC Construction, C-19/00, Racc., EU:C:2001:553, punti 41 e 42, e ordinanza del 31 gennaio 2005, Capgemini Nederland/Commissione, T-447/04 R, Racc., EU:T:2005:27, punto 68).
- Ad abundantiam, occorre rilevare che, nelle sue osservazioni in merito alle osservazioni depositate dall'interveniente, la ricorrente sottolinea che i rendimenti elettrici dichiarati nelle offerte presentate non hanno valore vincolante per gli offerenti e che un tale valore non può essere ricavato dall'esistenza, dopo la sottoscrizione del contratto, di possibili penalità contrattuali, in quanto tali sanzioni non sono applicabili durante il procedimento amministrativo. Tuttavia, tale ragionamento trascura il fatto che, da un lato, mediante la presentazione di un'offerta, un offerente impegna la propria responsabilità civile e, dall'altro, che l'amministrazione aggiudicatrice può, ai sensi dell'articolo 114 del regolamento finanziario, revocare la decisione di aggiudicazione dell'appalto fino al momento della firma del contratto.
- In considerazione di quanto precede, l'esame del criterio di aggiudicazione relativo al rendimento elettrico dichiarato, criterio che figura nella documentazione di gara, e la sua attuazione operata nel caso di specie dalla Commissione non sembrano mostrare profili di illegittimità tali da permettere al giudice dei procedimenti sommari di ravvisare l'esistenza di un fumus boni iuris nell'ambito dell'esame del secondo motivo.
 - Sul terzo motivo, vertente sullo svolgimento illegittimo delle operazioni compiute ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto
- La ricorrente sostiene che le operazioni compiute ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto si sono svolte in un'unica seduta. Più in particolare, essa afferma che il 21 novembre 2013 la Commissione ha allo stesso tempo proceduto all'apertura di tutte le buste delle offerte presentate e all'esame dei documenti contenuti nelle offerte, e poi, riunita in seduta riservata, ha attribuito i punteggi alle suddette offerte. A suo avviso, siffatto modo di procedere è contrario al principio della separazione dell'esame della documentazione amministrativa dalla verifica dell'offerta, con conseguente violazione dei principi di trasparenza e di parità di trattamento.
- A tal riguardo occorre rilevare, in primo luogo, che da nessuna norma applicabile all'aggiudicazione degli appalti pubblici da parte delle istituzioni dell'Unione risulta che, al momento dell'apertura delle offerte, sia vietato all'amministrazione aggiudicatrice procedere contestualmente all'apertura di tutte le buste delle offerte presentate ed all'esame dei documenti contenuti in tali offerte. Al contrario, dato che, ai sensi dell'articolo 157, paragrafo 3, del regolamento delegato, la commissione di apertura deve vistare tutte le pagine di tali documenti, ne deriva che tutte le buste devono essere aperte nello stesso momento.

- In secondo luogo, nel caso di specie, l'apertura delle offerte ha avuto luogo il 21 novembre 2013 ai fini della verifica della loro conformità, mentre la valutazione delle offerte si è svolta nell'arco di un periodo di quattro mesi, durante il quale il comitato di valutazione ha proceduto alle fasi di esclusione, di selezione e di aggiudicazione. Quindi, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, le operazioni effettuate per l'aggiudicazione dell'appalto non si sono svolte in un'unica seduta.
- 30 In terzo luogo, la ricorrente ritiene che l'amministrazione aggiudicatrice non debba venire a conoscenza dei prezzi proposti dagli offerenti durante la fase di valutazione dell'offerta tecnica affinché il principio della segretezza dell'offerta economica sia rispettato fino alla conclusione dell'esame dell'offerta tecnica. Innanzitutto, come è stato ricordato al punto 28 supra, le disposizioni del diritto dell'Unione applicabili in materia di appalti pubblici aggiudicati dalle istituzioni dell'Unione che prevedono la verifica della conformità delle offerte non soltanto non prescrivono, prima facie, un siffatto modo di procedere, ma, al contrario, sembrano ostare all'attuazione del metodo auspicato dalla ricorrente. Inoltre, il timore di un'indebita influenza sulla valutazione delle offerte che conseguirebbe alla conoscenza del prezzo di queste ultime, timore su cui sembra fondata l'argomentazione della ricorrente, appare, a prima vista, ingiustificato, in quanto, come osserva la Commissione, i punteggi attribuiti sotto il profilo tecnico e sotto il profilo economico sono calcolati automaticamente, sulla scorta dei metodi di calcolo indicati nell'allegato amministrativo, senza lasciare alcun margine di discrezionalità o soggettività al comitato di valutazione nella determinazione e nell'attribuzione dei punteggi. Pertanto, l'affermazione della ricorrente, nelle sue osservazioni in merito alle osservazioni depositate dall'interveniente, circa l'esistenza di una violazione, ancorché potenziale, della segretezza delle offerte risulta prima facie infondata.
- In ogni caso, la ricorrente non fornisce la prova che, in assenza dell'irregolarità procedurale dedotta, il procedimento amministrativo avrebbe potuto, prima facie, condurre a un risultato diverso. Orbene, in questo caso, la suddetta irregolarità procedurale non potrebbe comportare l'annullamento della decisione che ha respinto l'offerta della ricorrente e della decisione di aggiudicare l'appalto a un altro offerente (v., in tal senso, sentenza del 12 marzo 2008, European Service Network/Commissione, T-332/03, EU:T:2008:66, punto 130), di modo che la domanda di sospensione dell'esecuzione delle suddette decisioni a motivo di una siffatta irregolarità procedurale non può essere accolta.
- Di conseguenza, dall'analisi effettuata a questo livello non risulta l'esistenza di un fumus boni iuris nell'ambito dell'esame del terzo motivo.
 - Sui motivi quarto e quinto, vertenti su un difetto di accesso ai documenti di gara
- La ricorrente censura, in sostanza, la Commissione per non averle trasmesso copia degli atti da essa richiesti, segnatamente la decisione di aggiudicazione dell'appalto in questione, i verbali di gara, l'offerta dell'aggiudicataria, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta dell'aggiudicataria e il contratto stipulato, o in corso di stipulazione, con l'aggiudicataria. A suo avviso, detto comportamento costituirebbe una violazione delle norme del diritto dell'Unione in tema di procedure di gare d'appalto.
- A tal riguardo, si deve ricordare che la trasmissione a un offerente escluso di documenti e informazioni relativi a una procedura di gara d'appalto è disciplinata dagli articoli 113, paragrafo 2, del regolamento finanziario e 161, paragrafo 3, del regolamento delegato. In forza di tali disposizioni, l'amministrazione aggiudicatrice deve, salvo eccezioni, comunicare a ogni offerente che ne faccia domanda le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta prescelta nonché il nome dell'aggiudicatario.

- Nel caso di specie, è pacifico che la ricorrente ha ottenuto la comunicazione del nome dell'aggiudicatario, dei valori tecnici proposti da quest'ultimo nonché del prezzo dell'offerta accolta. Non le sono stati invece trasmessi né i verbali di valutazione né l'offerta dell'aggiudicataria.
- A tal riguardo occorre rilevare, innanzitutto, che, per quanto concerne i verbali di valutazione, il regolamento finanziario non esige che l'amministrazione aggiudicatrice metta il verbale di valutazione a disposizione dell'offerente escluso o proceda a un'analisi comparativa dettagliata dell'offerta accolta e dell'offerta di quest'ultimo (ordinanza del 20 settembre 2011, Evropaïki Dynamiki/Commissione, C-561/10 P, EU:C:2011:598, punti 25 e 27). L'amministrazione aggiudicatrice deve però fornire informazioni sufficientemente precise per permettere al ricorrente di conoscere gli elementi di fatto e di diritto sulla base dei quali essa ha respinto la sua offerta e ha accolto le offerte di altri candidati (sentenza del 17 ottobre 2012, Evropaïki Dynamiki/Corte di giustizia, T-447/10, EU:T:2012:553, punto 96). Nel caso di specie, risulta che la ricorrente è stata posta nelle condizioni di conoscere le ragioni alla base del rigetto della sua offerta, in quanto i punti erano attribuiti in modo aritmetico ed essa conosceva i metodi di calcolo dei punteggi, il prezzo e le caratteristiche tecniche essenziali dell'offerta accolta.
- Inoltre, con riferimento all'offerta dell'aggiudicataria, si deve ricordare che nessuna disposizione del diritto dell'Unione relativa alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici da parte delle istituzioni dell'Unione prevede la comunicazione dell'integralità dell'offerta dell'offerente prescelto (v., in tal senso, ordinanza del 13 gennaio 2012, Evropaïki Dynamiki/AEE, C-462/10 P, EU:C:2012:14, punto 39 e la giurisprudenza ivi citata). A tal riguardo, la comunicazione delle caratteristiche e dei vantaggi relativi dell'offerta accolta nonché del nome dell'aggiudicatario è prevista proprio al fine di evitare di imporre all'amministrazione aggiudicatrice di trasmettere l'insieme della suddetta offerta (v., in tal senso, sentenza del 29 gennaio 2013, Cosepuri/EFSA, T-339/10 e T-532/10, Racc., EU:T:2013:38, punto 49).
- Ad abundantiam, si deve rilevare che le disposizioni del diritto dell'Unione che disciplinano la trasmissione di documenti a un offerente scartato prevedono la possibilità, per l'amministrazione aggiudicatrice, di non trasmettere talune informazioni e taluni documenti qualora una siffatta comunicazione ostacoli l'applicazione delle leggi, sia contraria all'interesse pubblico, leda gli interessi commerciali legittimi di imprese pubbliche o private oppure possa nuocere a una concorrenza leale fra queste ultime.
- Orbene, come giustamente sottolinea la Commissione, in un caso come quello in esame, in cui i punteggi sono attribuiti sulla base dei valori proposti dagli offerenti, la conoscenza della globalità dell'offerta dell'aggiudicataria da parte dell'offerente scartato conferirebbe a quest'ultimo un vantaggio concorrenziale, per il fatto che esso verrebbe a conoscenza degli accorgimenti tecnici adottati dall'aggiudicataria per ottenere le proprie prestazioni, dei modelli o dei produttori del materiale utilizzato da quest'ultima, in violazione dei suoi interessi commerciali. Di conseguenza, appare a prima vista giustificata la comunicazione, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, delle sole caratteristiche e dei vantaggi dell'offerta accolta, quali definiti nella fattispecie dalla Commissione.
- 40 Infine, dalle osservazioni della Commissione emerge che, poiché il contratto con l'aggiudicataria non era stato concluso alla data della domanda della ricorrente, l'amministrazione aggiudicatrice non poteva trasmettere a quest'ultima tale documento.
- 41 Pertanto, sembra che, a prima vista, l'omessa comunicazione, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, di tutti i documenti richiesti dalla ricorrente non

- costituisca un atto illegittimo e che, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente nelle sue osservazioni in merito alle osservazioni dell'interveniente, i suoi diritti della difesa siano stati pienamente rispettati mediante la trasmissione del nome dell'aggiudicatario, dei valori tecnici proposti da quest'ultimo nonché del prezzo dell'offerta accolta. Non è dunque necessario accogliere la domanda di produzione di documenti formulata dalla ricorrente.
- 42 Alla luce di tali elementi, l'esame del quarto motivo non permette di ravvisare l'esistenza di un fumus boni iuris.
- Da ciò deriva necessariamente che non può essere accolto neppure il quinto motivo, mediante il quale la ricorrente fa valere che il mancato accesso ai verbali di valutazione e alla decisione di aggiudicazione le ha impedito di verificare il rispetto delle disposizioni del regolamento finanziario e del regolamento delegato concernenti le modalità di nomina e di composizione della commissione di apertura delle offerte e del comitato di valutazione.
- In ogni caso, come risulta dai principi esposti al punto 34 supra, relativi alla comunicazione di documenti e informazioni agli offerenti nell'ambito dei procedimenti di aggiudicazione di appalti pubblici da parte delle istituzioni dell'Unione, i nomi dei membri della commissione di apertura delle offerte e del comitato di valutazione non fanno parte delle informazioni che l'amministrazione aggiudicatrice è obbligata a divulgare in forza delle disposizioni del diritto dell'Unione in materia (v., in tal senso, sentenza Cosepuri/EFSA, cit. al punto 37 supra, EU:T:2013:38, punto 49).
- Pertanto, neppure l'esame del quinto motivo consente di ravvisare l'esistenza di un fumus boni iuris.
- Di conseguenza, dall'esame dei motivi secondo, terzo, quarto e quinto dedotti dalla ricorrente risulta che gli stessi non consentono di accertare l'esistenza di un fumus boni iuris.
 - Sul primo motivo, vertente sul mancato rispetto, da parte dell'aggiudicataria, dei requisiti tecnici richiesti dai documenti di gara
- 47 La ricorrente sostiene che l'aggiudicataria non soddisfaceva i requisiti tecnici minimi richiesti dai documenti relativi alla gara di cui trattasi. In particolare, l'interveniente non avrebbe soddisfatto il criterio di selezione di cui al punto III.2.3, lettera c), del bando di gara, in quanto tale impresa, da un lato, non avrebbe realizzato in proprio almeno due impianti di cogenerazione aventi potenza di almeno 8 MW elettrici e, dall'altro, non avrebbe potuto avvalersi, per il soddisfacimento di tale criterio, delle capacità di altri soggetti. Secondo la ricorrente, in base alle specifiche tecniche, l'offerente era obbligato a produrre un elenco degli impianti analoghi a quelli oggetto dell'appalto realizzati direttamente dall'impresa offerente.
- A tale riguardo, si deve innanzitutto notare che i termini del bando di gara riguardanti le condizioni di partecipazione alla gara de qua prevedono espressamente la possibilità per l'offerente di far valere la capacità di altri operatori economici. In tal caso, al fine di soddisfare i criteri di selezione, il bando di gara precisa che i documenti e le informazioni che devono figurare nell'ambito della sezione relativa alla situazione propria degli operatori economici devono essere prodotti con riferimento a ciascuno di tali operatori.
- 49 Analogamente, il bando di gara indica che, in caso di presentazione di un'offerta da parte di un raggruppamento, taluni criteri relativi alla capacità economica e finanziaria ed alla capacità tecnica si applicano all'insieme dei membri del raggruppamento. Di conseguenza, sembra che, in tutti gli altri casi, i documenti richiesti possano essere forniti da un solo

membro del suddetto raggruppamento, e ciò per conto degli altri membri di quest'ultimo.

- Risulta quindi, prima facie, che, quando l'amministrazione aggiudicatrice richiede, da parte di ciascuno dei soggetti interessati da una determinata offerta, il rispetto di un criterio specifico, questa condizione è espressamente indicata nel bando di gara.
- Si deve poi rilevare che, in caso di raggruppamento, il bando di gara richiede che ciascuno dei membri produca l'elenco dei principali lavori analoghi all'oggetto principale della gara d'appalto, effettuati negli ultimi dieci anni, almeno due dei quali devono riguardare la costruzione di impianti di cogenerazione con una potenza di almeno 8 MW elettrici. Orbene, detto bando non fa alcuna menzione di un tale requisito per tutti gli altri casi in cui l'offerente si sia avvalso di un'impresa terza. Al contrario, è specificato che, al fine di adempiere le condizioni relative alle capacità economica, finanziaria, o tecnica, l'offerente può, a giusto titolo, far valere la capacità di altri soggetti.
- Risulta pertanto, prima facie, che il bando di gara permette all'interveniente di far valere la capacità di un altro soggetto al fine di soddisfare le condizioni relative alla capacità tecnica, senza dovere fornire la prova di opere da essa stessa realizzate.
- È pur vero che, come osserva la ricorrente, al punto 12, quinto comma, delle specifiche tecniche si legge che «[1]'offerta tecnica dovrà inoltre essere corredata delle informazioni generali e tecniche richieste espressamente nella lettera di invito, e comunque consistenti almeno in: elenco degli impianti analoghi realizzati direttamente dall'impresa offerente (...) con indicazione delle principali caratteristiche di ognuno».
- A tal riguardo, si deve rilevare che l'inserimento della previsione di cui al punto 12, quinto comma, delle specifiche tecniche, in cui appare l'indicazione dedotta dalla ricorrente, non sembra perseguire un obiettivo teso a restringere le condizioni di partecipazione alla gara de qua mediante l'aggiunta di criteri di selezione. Al contrario, tale disposizione sembra intesa a ribadire l'importanza di unire all'offerta tecnica alcune informazioni già espressamente richieste dal bando di gara per valutare la capacità tecnica dell'offerente.
- 55 Così, la seconda informazione richiesta al punto 12, quinto comma, delle specifiche tecniche, segnatamente l'«elenco delle installazioni, in Europa, della turbina proposta, o di altre dello stesso produttore e di taglia simile (compresa tra 3 e 10 MW)», sembra riecheggiare il punto III.2.3, lettera d), del bando di gara, il quale richiede l'«elenco delle principali installazioni di turbina dello stesso tipo e produttore di quelle proposte in offerta, effettuate in Europa negli ultimi 10 anni con indicazione degli importi, della potenza, delle date o periodi in cui sono state installate, ed il nome dei destinatari pubblici o privati», precisando che «almeno 10 di dette turbine devono essere di taglia compresa tra i 3,0 MW ed i 10,0 MW (compresi) di potenza». La formulazione delle informazioni richieste differisce, dunque, tra il bando di gara e le specifiche tecniche. Ad esempio, in quest'ultimo documento, non è fatta menzione delle «principali installazioni» che siano state «effettuate negli ultimi 10 anni». Tuttavia, non sembra che da tali differenze si debba trarre la conclusione che un offerente che non fornisca l'elenco esaustivo di tutte le installazioni effettuate senza limitazione temporale non rispetti il criterio di selezione in questione e che la sua offerta debba essere scartata. Una simile interpretazione estensiva apparirebbe prima facie esagerata e andrebbe oltre l'obiettivo che l'amministrazione aggiudicatrice sembra aver perseguito. Risulta piuttosto che la suddetta formula sia soltanto un richiamo sommario della condizione descritta nel bando di gara.
- Analogamente, la terza informazione di cui al punto 12, quinto comma, delle specifiche tecniche, vale a dire l'«ubicazione del centro di assistenza logisticamente più vicino abilitato ad interventi sulla turbina e dal quale sarà fornita la manutenzione», sembra

- rinviare al punto II.2.3, lettera e), del bando di gara, che riguarda l'«elenco dei centri di assistenza abilitati ad intervenire sulle turbine installate, dotati di magazzino ricambi completo della componentistica», precisando che «l'offerente deve dimostrare di poter disporre, in Europa, di almeno un centro di assistenza con magazzino ricambi». Sebbene la formulazione di detto criterio appaia più precisa nelle specifiche tecniche rispetto al bando di gara, in quanto viene fatto riferimento alla prossimità del centro in questione, essa è tuttavia più generale in quanto non esige che almeno un centro di assistenza si trovi in Europa. La coerenza fra le due formulazioni sembra, ancora una volta e prima facie, doversi trovare nella considerazione che le indicazioni in argomento, presentate nel punto da ultimo menzionato, non sono altro che richiami di talune condizioni poste nel bando di gara, eventualmente con precisazioni formali, come quella che pone l'accento sull'indicazione della prossimità. Pertanto, tutti gli offerenti ragionevolmente informati e normalmente diligenti potevano interpretare allo stesso modo il criterio di selezione de quo come avente ad oggetto «il centro di assistenza più vicino logisticamente in grado di intervenire sulla turbina e dotato di un magazzino ricambi in Europa».
- 57 È alla luce di tali considerazioni che deve valutarsi la portata dell'indicazione su cui si basa il primo motivo della ricorrente. La prima informazione di cui al punto 12, quinto comma, delle specifiche tecniche, segnatamente l'«elenco degli impianti analoghi realizzati direttamente dall'impresa offerente, comprensivi di ingegneria e B.O.P. meccanico ed elettrostrumentale, con indicazione delle principali caratteristiche di ognuno», sembra rinviare al punto III.2.3, lettera c), del bando di gara, che richiede l'«elenco dei principali lavori analoghi all'oggetto principale della presente gara d'appalto effettuati negli ultimi 10 anni con indicazione degli importi, della potenza elettrica, delle date o periodi in cui sono stati eseguiti, ed il nome dei destinatari pubblici o privati». Viene specificato, da un lato, che «[deve essere presentato,] per ogni lavoro[,] il certificato di collaudo finale o altro documento comprovante la corretta installazione (es. fattura a saldo)» e, dall'altro, che «almeno 2 di detti lavori devono riguardare la costruzione di impianti di cogenerazione con una potenza di almeno 8 MW elettrici». La comparazione delle due formulazioni sembra permettere di scartare, a prima vista, l'interpretazione fatta propria dalla ricorrente, che privilegia un rapporto tra la lex generalis e la lex specialis, in quanto, sebbene la formulazione utilizzata nelle specifiche tecniche contenga il termine «direttamente», che potrebbe apparire come una precisazione, detta formulazione, per altri aspetti, è molto più vaga rispetto a quella utilizzata nel bando di gara. In effetti, nella prima formulazione non è presente alcuna indicazione temporale. Inoltre, quest'ultima formulazione sembra consentire un'interpretazione diversa da quella proposta dalla ricorrente. È infatti possibile comprendere che un siffatto elenco debba essere fornito se, e solo se, l'offerente abbia direttamente realizzato questo tipo di opere. In caso contrario, tale elenco non deve essere prodotto, poiché esso non può sussistere, senza peraltro che ciò impedisca all'offerente di partecipare alla gara nei limiti in cui esso possa soddisfare le condizioni di partecipazione indicate nel bando di gara facendo valere le capacità di terzi.
- Da tale analisi risulta che le informazioni richieste al punto 12, quinto comma, delle specifiche tecniche sembrano poter essere interpretate, da un lato, come un richiamo del criterio di selezione formulato al punto III.2.3, lettere c), d) ed e), del bando di gara e, dall'altro, come atte a fornire precisazioni in merito alla presentazione delle informazioni richieste (indicare la prossimità, specificare se talune installazioni siano state direttamente realizzate dall'offerente).
- Nondimeno, allo stato, l'interpretazione proposta dalla ricorrente non sembra possa essere del tutto esclusa, tanto più che, nelle sue osservazioni, la Commissione non fornisce alcuna spiegazione in merito al significato del termine «direttamente» e alle ragioni della sua presenza.

- Pertanto, l'incertezza quanto all'interpretazione da riconoscersi alla presenza di tale termine e al suo impatto sulla regolarità della procedura in discussione inducono il giudice dei procedimenti sommari a concludere nel senso dell'esistenza di una controversia giuridica complessa la cui soluzione non si presenta in modo evidente, così che, prima facie, il ricorso non è privo di un serio fondamento [v., in tal senso, ordinanza del 10 settembre 2013, Commissione/Pilkington Group, C-278/13 P(R), Racc., EU:C:2013:558, punto 67 e giurisprudenza ivi citata].
- 61 Al riguardo si deve tuttavia ricordare che, nell'ambito del peculiare contenzioso sull'aggiudicazione degli appalti pubblici, va considerato che, qualora l'offerente escluso riesca a dimostrare l'esistenza di un fumus boni iuris particolarmente serio, non si può pretendere dal medesimo la dimostrazione che il rigetto della sua domanda di provvedimenti provvisori rischierebbe di arrecargli un danno irreparabile, a meno di compromettere in maniera eccessiva e ingiustificata la tutela giurisdizionale effettiva della quale esso beneficia ai sensi dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Un tale fumus boni iuris ricorre quando esso rivela l'esistenza di un'illegittimità sufficientemente manifesta e grave, la produzione o il prolungamento dei cui effetti devono essere evitati quanto prima, a meno che non vi osti, in definitiva, il bilanciamento degli interessi contrapposti. In tali circostanze eccezionali, la sola prova della gravità del danno che verrebbe causato dalla mancata sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata è sufficiente a soddisfare il requisito attinente all'urgenza, alla luce della necessità di privare di effetti un'illegittimità di tale natura (ordinanza Vanbreda Risk & Benefits/Commissione, cit. al punto 15 supra, EU:T:2014:1024, punto 162).
- Nel caso di specie, però, l'esame dei motivi secondo, terzo, quarto e quinto non ha consentito di ravvisare la sussistenza di un fumus boni iuris (v. punti da 20 a 46 supra). Analogamente, l'esame del primo motivo ha rivelato soltanto l'esistenza di un'incertezza tale da indurre il giudice dei procedimenti sommari a ritenere tale motivo non del tutto privo di rilevanza.
- Ne consegue che i comportamenti e le decisioni adottati dalla Commissione nel caso di specie non possono essere considerati, nell'ambito del presente procedimento, come violazioni del diritto dell'Unione sufficientemente gravi e manifeste da rendere necessario impedire la produzione dei loro effetti nel futuro, e che è superfluo esigere dalla ricorrente di dimostrare il carattere irreparabile del danno che essa subirebbe in assenza di sospensione della decisione impugnata.
- Quindi, non avendo l'analisi dei motivi dedotti a sostegno della domanda di sospensione dell'esecuzione consentito di ravvisare l'esistenza di un fumus boni iuris particolarmente serio, occorre esaminare la condizione relativa all'urgenza al fine di stabilire se la ricorrente abbia dimostrato la sussistenza sia del carattere grave sia del carattere irreparabile del danno che, a suo avviso, rischia di verificarsi.

Sull'urgenza

- Secondo una giurisprudenza costante, il carattere urgente di una domanda di provvedimenti provvisori deve essere valutato in relazione alla necessità di statuire provvisoriamente al fine di evitare che la parte richiedente subisca un danno grave e irreparabile. Spetta a quest'ultima fornire la prova seria di non potere attendere l'esito del procedimento relativo al ricorso principale senza dover subire personalmente un danno di tale natura (v. ordinanza del 19 settembre 2012, Grecia/Commissione, T-52/12 R, Racc., EU:T:2012:447, punto 36 e la giurisprudenza ivi citata).
- Nella fattispecie, la ricorrente presenta, in poco più di una pagina della sua domanda di

- provvedimenti provvisori, le ragioni per le quali essa ritiene di subire un danno grave ed irreparabile a causa dei provvedimenti impugnati. A suo avviso, da un lato, l'appalto in discussione assume un rilievo essenziale per la sua stessa continuità aziendale e, dall'altro, nella sua impresa risulta in atto una procedura di mobilità in un cantiere simile e tale situazione l'ha costretta a mettere in mobilità quattro persone (e a prevedere di disporre altrettanto per altre due persone), in quanto tali figure non possono essere riassegnate a cantieri di diverso tipo. A tal proposito, essa sottolinea che il ricorso alla mobilità è indice della difficoltà in cui essa versa in assenza dell'aggiudicazione dell'appalto in discussione.
- 67 Sotto tale profilo, occorre constatare che l'affermazione della ricorrente relativa all'importanza dell'appalto in discussione per la continuità della sua attività non è sostenuta da alcuna indicazione concreta e precisa, né è accompagnata da alcun documento dettagliato e certificato. Orbene, sebbene i requisiti minimi previsti dall'articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura possano risultare soddisfatti nonostante il carattere molto laconico degli atti (v., in tal senso, sentenze del 27 novembre Generlich/Commissione, T-21/90, Racc., EU:T:1991:62, punto 32, e del 1° luglio 2009, Regionalny Fundusz Gospodarczy/Commissione, T-288/06, Racc., EU:T:2009:234, punto 27), resta il fatto che, per costante giurisprudenza, la parte che chiede l'adozione di provvedimenti provvisori è tenuta a fornire, documentandole, informazioni idonee a provare un quadro fedele e globale della sua situazione finanziaria e che siffatto quadro deve essere fornito nel testo della domanda di provvedimenti provvisori. Infatti, una tale domanda deve essere sufficientemente chiara e precisa da consentire, di per sé, al convenuto di predisporre le proprie osservazioni e al giudice del procedimento sommario di pronunciarsi sulla domanda medesima, se del caso, senza ulteriori informazioni a sostegno, in quanto gli elementi essenziali di fatto e di diritto su cui essa è fondata devono emergere in modo coerente e comprensibile dal testo stesso della domanda di provvedimenti provvisori (v. ordinanza del 30 settembre 2011, Elti/Delegazione dell'Unione europea in Montenegro, T-395/11 R, EU:T:2011:555, punti 9 e 10 nonché la giurisprudenza ivi citata; ordinanza del 4 settembre 2012, Elitaliana/Eulex Kosovo, T-213/12 R, EU:T:2012:398, punti 8 e 9). Di conseguenza, si deve concludere che la ricorrente ha omesso di fornire la benché minima indicazione concreta relativa alla sua situazione finanziaria, idonea a consentire al giudice dei procedimenti sommari di valutare la gravità e l'irreparabilità del danno asserito, mentre questo tipo di indicazioni è indispensabile ai fini della valutazione dell'urgenza e avrebbe dovuto essere fornito nella domanda di provvedimenti provvisori stessa.
- Per quanto riguarda il ricorso alla mobilità, si deve constatare, da un lato, che tale procedura su un cantiere simile è stata attivata dalla ricorrente il 17 marzo 2014, cioè prima del rigetto della sua offerta per l'appalto in discussione. Orbene, per costante giurisprudenza, l'asserita urgenza dovuta al rischio di subire un danno grave ed irreparabile deve risultare dagli effetti dell'atto impugnato, circostanza che non si verifica nel caso di specie, dato che il ricorso alla mobilità non è avvenuto a causa dell'esecuzione degli atti impugnati. A tal riguardo si deve rilevare che, nelle sue osservazioni in merito alle osservazioni dell'interveniente, la ricorrente precisa che tale procedura è stata attuata, nelle sue determinazioni effettive, solo dopo che essa aveva avuto notizia del rigetto della sua offerta per l'appalto in questione. Tuttavia, dal fascicolo di causa risulta che le lettere trasmesse ai dipendenti interessati il 18 giugno 2014, sulle quali la ricorrente si fonda per sostenere la sua argomentazione, non sono altro che le conseguenze della suddetta procedura, che è stata avviata prima della decisione di aggiudicazione dell'appalto in discussione e, quindi, a prescindere da quest'ultima.
- 69 Dall'altro, come sottolinea la Commissione, si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, la ricorrente deve dimostrare che la sospensione dell'esecuzione richiesta sia necessaria per la tutela dei propri interessi, mentre essa non può far valere, per

- dimostrare l'urgenza, la lesione di un interesse che non la riguardi personalmente, come ad esempio la violazione dei diritti di terzi. In particolare, secondo tale giurisprudenza, la ricorrente non può fruttuosamente invocare il danno che verrebbe patito esclusivamente dai suoi dipendenti, ma deve dimostrare che siffatto pregiudizio può comportare, per essa stessa, un danno personale grave e irreparabile (v. ordinanza del 25 gennaio 2012, Euris Consult/Parlamento, T-637/11 R, EU:T:2012:28, punto 26 e la giurisprudenza ivi citata; ordinanze dell'11 marzo 2013, Pilkington Group/Commissione, T-462/12 R, Racc., EU:T:2013:119, punto 40, e del 26 settembre 2013, Tilly-Sabco/Commissione, T-397/13 R, EU:T:2013:502, punto 44). Pertanto, i riferimenti operati, nella fattispecie, dalla ricorrente alla salvaguardia dei posti di lavoro delle persone interessate dalla procedura di mobilità su un cantiere simile sono irrilevanti ai fini della dimostrazione dell'urgenza. Analogamente, l'affermazione, senza alcun'altra prova, che la conservazione di tali posti di lavoro le consentirebbe di proseguire in modo redditizio la propria attività non può essere presa in considerazione dal giudice dei procedimenti sommari nell'ambito della verifica del rispetto della condizione relativa all'urgenza (v., a tal proposito, i principi in materia di prove esposti al punto 67).
- In ogni caso, e anche assumendo che l'esame del primo motivo sollevato dalla ricorrente a sostegno della domanda di sospensione dell'esecuzione permetta di ravvisare l'esistenza di un fumus boni iuris particolarmente serio, è necessario costatare che la ricorrente non ha dedotto, nell'ambito del presente procedimento, alcun elemento atto a dimostrare la gravità del pregiudizio da essa asserito.
- In considerazione di quanto precede, occorre concludere nel senso della manifesta infondatezza dell'argomentazione della ricorrente relativa alla sussistenza del requisito dell'urgenza.
- Di conseguenza, per tutte le ragioni sin qui esposte, la presente domanda di provvedimenti provvisori deve essere respinta, senza che occorra procedere al bilanciamento degli interessi in gioco né pronunciarsi sulle questioni sollevate dalla Commissione in merito alla ricevibilità delle richieste di sospensione dell'esecuzione delle decisioni successive formulate dalla ricorrente.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

così provvede:

- 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
- 2) Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 24 marzo 2015

Il cancelliere
E. Coulon
Il presidente
M. Jaeger

<u>1</u> – La presente ordinanza costituisce oggetto di pubblicazione per estratto.

^{*} Lingua processuale: l'italiano.